



**Villa Sora**  
**SALESIANI DON BOSCO**  
**FRASCATI**

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado Roma, A. S. 2023/24

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

---

Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

PREMESSA.....	1
ORGANI COLLEGIALI.....	1
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ( C.d.I. ).....	3
LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI.....	9
COLLEGIO DEI DOCENTI.....	6
CONSIGLIO DI CLASSE.....	7
ASSEMBLEA DEI GENTORI.....	8
L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI.....	11

## PREMESSA

Gli Organi Collegiali sono istituiti per realizzare il confronto e la partecipazione alla vita scolastica di tutte le componenti del processo educativo.

## ORGANI COLLEGIALI

### Art. 1

La partecipazione alla Comunità Educativa Scolastica si realizza, come stabilito dalla Legge n° 62/2000 e dal D.M. n° 267 del 29 novembre 2007 attraverso i seguenti organi collegiali:

- il Consiglio di Istituto
- la Giunta Esecutiva
- il Collegio Docenti
- il Consiglio di Classe
- l'assemblea di classe dei genitori
- l'assemblea di classe degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado)
- l'assemblea dei rappresentanti di classe degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado)

### Art. 2

#### Modalità riunioni organi collegiali

Ai fini del presente Regolamento, per "riunioni in presenza" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali, convocate presso le sedi dell'Istituto salesiano "Villa Sora". Per "riunioni in modalità telematica" si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti dell'organo e/o tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica, esprimendo la propria opinione e/o il proprio contributo e/o il proprio voto utilizzando la piattaforma multimediale scelta dall'istituzione scolastica.

Le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'Art. 1 dovranno essere convocate preferibilmente in presenza, presso le sedi dell'Istituto salesiano "Villa Sora", ma è prevista la possibilità che uno o più componenti dell'organo e/o tutti i componenti partecipino alla riunione in modalità telematica, esprimendo la propria opinione e/o il proprio contributo e/o il proprio voto utilizzando la piattaforma multimediale scelta dall'istituzione scolastica. Le riunioni potranno essere convocate in modalità telematica, a seconda della tipologia, della durata, del numero di partecipanti, dell'eventuale carattere di urgenza e di necessità, ravvisate dal Presidente del Consiglio d'Istituto o dal Direttore o Coordinatore delle attività didattiche ed educative.

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la immediata possibilità di:

- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- scambiare documenti;
- votare;
- approvare il verbale

### Art. 3

## Convocazione degli organi collegiali

La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, sia in modalita in presenza che in modalita telematica, deve essere inviata, a cura del Coordinatore delle attivita didattiche ed educative o del Presidente d'Istituto, a tutti i componenti dell'Organo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione o, con carattere di urgenza, almeno due giorni prima (48 ore), tramite e-mail.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potra essere utilizzato per la partecipazione a distanza di cui il componente l'organo dovra garantire l'uso esclusivo e conforme alle norme in vigore.

### Art. 4

#### Svolgimento delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute in modalita telematica l'Organo Collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneita delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validita della riunione in modalita telematica restano fermi i requisiti di validita richiesti dalle norme vigenti per la riunione in presenza:

- la regolare convocazione di tutti i componenti con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- la partecipazione della maggioranza dei convocati;
- il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti richiesta dalle norme di riferimento.

### Art. 5

#### Verbale di seduta

Della riunione, svolta in modalita in presenza o in modalita a distanza, viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- il giorno, l'ora di apertura e chiusura della seduta;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'elenco con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
- il chiaro contenuto delle deliberazioni;
- la volonta collegiale emersa dagli esiti della votazione;
- la sintesi dei fatti avvenuti durante la seduta.

### Art. 6

#### Rispetto normativa "privacy" e "sicurezza"

Per lo svolgimento delle sedute, sia in modalita in presenza che in modalita telematica, deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente anche in relazione a "privacy" e "sicurezza", in particolare:

- D.lgs 81/2008;
- D.lgs. n. 196/03, cosm modificato dal D. lgs. n. 101/2018 c.d. "NUOVO Codice in materia di Protezione dei Dati personali";
- Regolamento Europeo n. 679/16 "Regolamento generale per la Protezione dei dati personali", c.d. GDPR;

I docenti, nel caso di riunioni in modalita telematica, assicurano di avere:

- dotazione informatica e connettivita adeguate;
- adeguati impianti tecnici atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza.

## IL CONSIGLIO DI ISTITUTO ( C.d.I. )

### Art.7

#### Oggetto e finalita istituzionali

La normativa in materia di organi collegiali per le scuole paritarie, tra cui l'Istituto Salesiano Villa Sora, fa riferimento ai seguenti articoli legislativi:

- la legge 62/2000 all'art. 1 comma 4 lettera C, pone come condizione per il riconoscimento della parita scolastica: "l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica";
- il DM 267/2007 all'art. 1 comma 6 lettera C precisa che il soggetto richiedente la parita scolastica deve dichiarare: "l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 249/1998";
- il DM 83/2008 al punto 3.4 lettera C ribadisce che le scuole che chiedono la parita devono dichiarare: "l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica".

Le finalita e funzioni del Consiglio di Istituto riguardano il coordinamento generale delle attivita della scuola in ordine al Progetto Educativo e al Piano dell'Offerta Formativa, fatte salve le competenze dell'Ente Gestore, del Collegio docenti e dei Consigli di classe.

Il C.d.I. esplica funzioni di impulso, di proposta e di verifica, su quanto concerne l'organizzazione della vita e dell'attivita della scuola nelle seguenti materie e ambiti:

- Regolamento dell'Istituto per gli allievi;
- Partecipazione alla elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa annuale in ordine alla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, e adozione del medesimo;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze della scuola;
- Criteri per la progettazione e realizzazione di viaggi di istruzione;
- Criteri generali relativi all'orario delle lezioni e alle altre attivita scolastiche;
- Pareri sull'andamento generale educativo, didattico e amministrativo della scuola;
- Studio e verifica del Progetto Educativo;
- Elezione della Giunta esecutiva composta secondo l'art.5.
- Elezione dell'Organo di Garanzia

E' opportuno presentare il bilancio (che peraltro e pubblico), la cui approvazione tuttavia non e competenza del Consiglio d'Istituto, ma del Consiglio della Casa.

Il Consiglio di Istituto si incontra due o tre volte l'anno.

La composizione del Consiglio di Istituto e funzionale alle finalita della comunita educativa e allo specifico modello pedagogico-organizzativo salesiano.

### Art. 8

#### Articolazione e Composizione del Consiglio di Istituto

L'attuale offerta formativa dell'Istituto salesiano "Villa Sora" si suddivide sui due ordini di scuola secondaria:

A) Scuola Secondaria di Primo Grado

B) Scuola Secondaria di Secondo Grado, cosm articolata:

- Liceo classico
- Liceo Scientifico
- Liceo delle Scienze umane opzione economico sociale

Il Consiglio di Istituto e unico e raduna tutti i rappresentanti tra la Scuola Secondaria di 1° Grado e la Scuola Secondaria di 2° grado, tuttavia conosce due modalita di seduta:

- seduta plenaria: viene convocata quando all'ordine del giorno sono previste questioni concernenti l'attivita didattica ed educativa dell'intera scuola (come ad esempio la presentazione del Bilancio);

- seduta parziale (scuola sec. di 1 grado o scuola sec di 2 grado): viene convocata quando le questioni dibattute riguardano strettamente il settore interessato.

Il Consiglio risulta composto dalle seguenti figure:

Consiglieri di diritto:

- Direttore/Gestore
- Coordinatore dell'attività educativa e didattica
- Coordinatore della gestione amministrativa
- Coordinatore Pastorale

Consiglieri eletti

- Un rappresentante del personale ATA

Per la scuola secondaria di primo grado:

- Due rappresentanti dei docenti
- Due rappresentanti dei genitori

Per la scuola secondaria di secondo grado:

- Cinque rappresentanti dei docenti
- Tre rappresentanti dei genitori (1 per il Liceo classico, 1 per il Liceo scientifico, 1 per il Liceo delle Scienze umane)
- Tre rappresentanti degli studenti (1 per il Liceo classico, 1 per il Liceo scientifico, 1 per il Liceo delle Scienze umane)

Il Presidente, per particolari problematiche, in accordo con il Direttore, può invitare esperti a cui, comunque, non è riconosciuto il diritto di voto.

La stessa persona può essere presente a più titoli

#### Art. 9 Attribuzioni

Il Consiglio di istituto è presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto elegge:

- il Presidente e il Vicepresidente, tra i rappresentanti dei genitori. Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio.
- L'Organo di garanzia

#### Art. 10 Elezioni

I rappresentanti dei docenti vengono eletti dal Collegio dei docenti dell'Istituto.

Il rappresentante del personale ATA viene eletto nell'ambito dei membri del personale dipendente ATA.

I rappresentanti dei genitori vengono eletti dai genitori di ciascun livello (licei e scuola media).

I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

I tempi e le modalità delle candidature e le date delle elezioni vengono comunicate dal Direttore dell'Istituto.

Le elezioni avvengono per scheda; per la validità della votazione è necessario riportare non più di una preferenza, se i candidati sono inferiori a tre, due preferenze se superiori. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano.

Non possono candidarsi né essere eletti studenti che nel precedente anno scolastico (o negli scrutini precedenti, se la votazione avviene ad anno scolastico inoltrato) hanno conseguito un voto di condotta inferiore a 9/10 (nove decimi).

#### Art. 11

## Durata in carica

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.

## Art. 12

### Decadenza dalle cariche

Qualora uno dei membri elettivi decada, perda i requisiti di eleggibilità o venga a mancare per qualsiasi altro motivo, si procede alla nomina di chi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risulti primo fra i non eletti. In caso di esaurimento, si procede a elezioni suppletive. I membri subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche per cui sono stati eletti e gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella scuola.

## Art. 13

### Giunta esecutiva

All'interno del C.d.I., è prevista la costituzione della Giunta Esecutiva composta da:

- 2 Docenti (uno per ogni grado di scuola)
- 1 rappresentante del personale ATA
- 2 Genitori (uno per ogni grado di scuola).

Della Giunta fanno parte di diritto il Direttore, il Presidente del C.d.I., il Coordinatore dell'attività didattica ed educativa e didattica, il Gestore della gestione amministrativa che ha funzione di segretario della giunta stessa.

La G.E. è presieduta dal Presidente del Consiglio d'istituto.

- Essa prepara gli argomenti da sottoporre all'esame del C.d.I., fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;
- Valuta le sanzioni disciplinari;
- Autorizza le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- Svolge i compiti che le sono affidati dal C.d.I.
- Le riunioni della G.E. non sono pubbliche.

## Art. 14

### Organo di garanzia

L'Organo di garanzia è composto dai membri della Giunta esecutiva e da uno dei rappresentanti degli studenti.

L'Organo di garanzia è chiamato ad esprimersi in caso di ricorso contro le sanzioni disciplinari da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione.

L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti.

#### Art. 15

### COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è unico ed è articolato in due sezioni:

- Collegio dei Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado
- Collegio dei Docenti Scuola Secondaria di Secondo Grado

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti ed è presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica. A sua discrezione, partecipa anche il Direttore.

Il Collegio dei Docenti è unico e raduna tutti i rappresentanti tra la Scuola Secondaria di 1°

Grado e la Scuola Secondaria di 2° grado, tuttavia conosce due modalità di seduta:

- seduta plenaria: viene convocata quando all'ordine del giorno sono previste questioni concernenti l'attività didattica ed educativa dell'intera scuola (come ad esempio l'approvazione dei documenti e dei regolamenti inerenti l'attività dell'Istituto);
- seduta parziale (scuola sec. di 1 grado o scuola sec di 2 grado): viene convocata quando le questioni dibattute riguardano strettamente il settore interessato.

Il Collegio dei docenti si riunisce per convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica almeno una volta ogni tre mesi.

Il Collegio dei docenti sceglie tra i suoi membri i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto (due per ogni ordine di scuola), secondo le seguenti modalità:

- i docenti interessati si candidano;
- si effettua la votazione mediante scrutinio segreto; in ogni scheda si possono indicare due nominativi;
- è possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione eleggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa;
- risultano eletti i docenti più votati fino a copertura dei posti disponibili.

Il Collegio dei docenti nell'adottare le proprie deliberazioni prende in considerazione i pareri delle assemblee e dei rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti (per la scuola secondaria di secondo grado).

#### Art. 16

### Compiti e funzioni

Spetta al Collegio dei docenti, nel quadro dei principi ispiratori e delle norme proprie della Scuola salesiana:

- collaborare alla formulazione e alla realizzazione del progetto educativo e alla programmazione ed organizzazione dell'attività didattico-educativo;
- contribuire con la propria competenza professionale al funzionamento didattico dell'Istituto;
- adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e al progetto educativo
- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- deliberare sulle forme di sostegno e di recupero degli allievi in difficoltà;
- adottare i libri di testo e promuovere iniziative di sperimentazione e/o aggiornamento;
- integrare il PTOF con proposte che possano arricchirne i contenuti;
- promuovere iniziative di sperimentazione, di aggiornamento, di ricerca, partecipazione a progetti specifici;

- proporre i criteri per la formazione, la composizione delle classi e per la formulazione dell'orario delle lezioni.

#### Art. 17

Convocazione e funzionamento del Collegio docenti. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Collegio Docenti  $\pi$  convocato dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Consiglio docenti richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate; approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti.
- d) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- e) I verbali delle sedute del Collegio docenti devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Collegio, tra i suoi membri.
- f) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Collegio.

#### Art. 18

### CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe  $\pi$  composto da tutti i docenti di ogni singola classe e dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica. A sua discrezione, partecipa anche il Direttore.

Il Consiglio di Classe può essere aperto ai genitori rappresentanti e agli studenti rappresentanti (per le sole classi della scuola secondaria di secondo grado).

Il Consiglio di Classe  $\pi$  presieduto dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica o da un docente suo delegato. Si riunisce su convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica.

#### Art. 19

### Compiti e funzioni

Spetta al Consiglio di classe:

- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed allievi;
- favorire e verificare l'attuazione del progetto educativo a livello di classe;
- formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
- esaminare e proporre soluzioni alle questioni relative alle attività parascolastiche della classe;

Su convocazione del Coordinatore dell'attività educativa e didattica e con la sola presenza dei docenti il Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:

- programmare l'attività didattica ed educativa della classe in coordinamento con il Collegio dei docenti;
- procedere alla valutazione periodica e finale degli alunni;
- verificare periodicamente l'efficacia della sua azione didattico-educativa e cercare eventuali mezzi migliorativi;
- decidere sulla validità didattico-educativa di iniziative parascolastiche riguardanti la classe;
- esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione;
- discutere proposte da presentare al Collegio docenti riguardanti le azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione;
- valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.

#### Art. 20

Convocazione e funzionamento del Consiglio di classe. Verbali e riunioni del Consiglio.

- a) Il Consiglio di classe è convocato dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
- b) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica, ovvero in altra forma equivalente.
- c) Il Consiglio di classe richiede la presenza di tutti i docenti: eventuali assenze devono essere giustificate;
- d) Il Consiglio di classe approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei docenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- e) Le modalità di voto sono stabilite dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica.
- f) I verbali delle sedute del Consiglio di classe devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica e dal Segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri.
- g) Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.

#### Art. 21

##### ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea di classe dei genitori è la riunione di tutti i genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli studenti della classe. Può essere convocata:

- dal Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- dai rappresentanti dei genitori d'intesa con il Coordinatore dell'attività didattica ed educativa;

All'assemblea possono partecipare:

- il Direttore;
- il Coordinatore dell'attività educativa e didattica;
- gli insegnanti della classe.

Perché l'assemblea sia valida è necessario sia rappresentata la maggioranza assoluta delle famiglie degli studenti.

L'assemblea designa come proprio coordinatore un genitore rappresentante.

Nelle decisioni e votazioni assembleari:

- ogni genitore dispone di un voto "pro-capite";
- non sono ammesse deleghe;
- ogni decisione è presa a maggioranza assoluta dei votanti, a meno che l'assemblea stessa abbia richiesto, a maggioranza assoluta una maggioranza più qualificata.

#### Art. 22

##### Finalità dell'assemblea di classe dei genitori

L'assemblea dei genitori è chiamata a:

- promuovere la formazione permanente dei genitori stessi in ordine al diritto-dovere di partecipare alla gestione della scuola;
- collaborare attivamente con proposte alla formulazione del progetto educativo, alla sua realizzazione e alla programmazione e organizzazione delle varie iniziative ed attività della classe e della comunità scolastica.

#### Art. 23

##### I Rappresentanti di classe dei genitori

L'assemblea dei genitori di classe elegge al massimo due rappresentanti.

Le elezioni dei rappresentanti di classe avvengono seguendo la seguente procedura:

- tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) della classe possono proporre la loro candidatura; le candidature vengono raccolte entro un termine stabilito dalla Presidenza.

Quindi:

- se i candidati sono uno o due: si procederà con la nomina senza elezione

- se i candidati sono tre o di più: si procede con la votazione. Ogni genitore può esprimere al massimo due preferenze: vengono eletti i due candidati a maggioranza assoluta. Qualora uno o più candidati non raggiunga la maggioranza assoluta, si procede con una seconda votazione con elezione a maggioranza relativa. In caso di parità, si procede con una nuova votazione al ballottaggio tra i due candidati a pari merito.

- se possibile, con l'esplicito e comune accordo dei presenti, semplificare la procedura dell'elezione leggendo, per alzata di mano, candidati proposti dall'assemblea stessa.

I rappresentanti in carica sono rieleggibili. Qualora un rappresentante si dimetta, si procede alla sostituzione inserendo (qualora ci sia) il primo dei non eletti, oppure in caso contrario si procederà a nuova elezione nella prima assemblea successiva alle dimissioni. I rappresentanti rimangono in carica per tutto l'anno scolastico ed anche all'inizio del seguente fino alle nuove elezioni, da effettuare entro la prima seduta del Consiglio di Istituto. I rappresentanti di classe dei genitori possono convocare, d'intesa con il Coordinatore dell'attività educativa e didattica, l'assemblea di classe dei genitori, redigendone l'o.d.g.

Il loro compito:

- moderare lo svolgimento delle assemblee e redigerne il verbale;

- rendere operative le deliberazioni dell'assemblea, secondo le modalità approvate dall'Ente Gestore.

#### Art. 24

### LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI

(Scuola Secondaria di Secondo Grado)

L'assemblea di classe:

- E' formata da tutti gli alunni della classe. Vi partecipa il docente Coord. di classe o un suo delegato.

- Per convocare l'assemblea, i Rappresentanti di classe devono presentare l'O.d.G. al Coordinatore dell'attività educativa e didattica, il quale, dopo averlo approvato, stabilisce la data della assemblea stessa, normalmente durante l'orario di lezione.

- I Rappresentanti di classe dovranno redigere e firmare il verbale di ogni seduta, da presentare al Coordinatore dell'attività educativa e didattica.

#### Art. 25

### GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

(Scuola Secondaria Di Secondo Grado)

Criteri per l'elezione dei Rappresentanti di classe degli studenti

a) Le elezioni dei Rappresentanti di classe si svolgono in ogni singola classe entro e non oltre la prima seduta del Consiglio di Istituto.

b) Tutti gli studenti della classe, che abbiano un voto di condotta superiore a otto, possono proporre la propria candidatura: le candidature vengono raccolte da un delegato del Preside, entro la data stabilita.

Quindi:

- se i candidati sono uno o due: si procederà con la nomina senza elezione;

- se i candidati sono tre o di più: si procede con la votazione. Ogni student può esprimere al massimo due preferenze: vengono eletti i due candidati a maggioranza assoluta. Qualora uno

o più candidati non raggiunga la maggioranza assoluta, si procede con una seconda votazione con elezione a maggioranza relativa. In caso di parità, si procede con una nuova votazione al ballottaggio tra i due candidati a pari merito

c) Ogni classe deve eleggere al massimo due Rappresentanti. L'eventuale primo dei non eletti entra in carica nel caso in cui uno dei due titolari rinunci all'incarico.

#### Art. 26

##### Ruolo e compiti del Rappresentante di classe

a) La prima responsabilità e la consapevolezza di svolgere, al meglio delle proprie possibilità, una rappresentanza matura e non superficiale.

b) Ogni Rappresentante deve essere motivato e consapevole di fronte alla responsabilità che esercita.

c) Il Rappresentante di classe promuove una comunicazione puntuale nella propria classe circa i processi e i problemi che si sviluppano nel corso dell'anno e che formano la vita della scuola.

d) Ogni Rappresentante si pone come soggetto attivo all'interno del cammino della scuola ed è interlocutore qualificato di fronte a tutte le componenti della comunità scolastica.

e) Il Rappresentante ha il compito di coordinare tutte le attività, le proposte e le richieste che nascono nel corso dell'anno da parte degli studenti rappresentati, propone soluzioni per i problemi, favorisce il confronto e la discussione.

f) Il Rappresentante è l'elemento principale per veicolare i processi decisionali che si inseriscono nel corso dell'anno, non si pone solo come soggetto passivo ma, in spirito di corresponsabilità, è propositivo di fronte alle situazioni che si devono affrontare nel cammino dell'anno scolastico.

g) Ogni Rappresentante non può essere usato per sostenere interessi di parte della classe, va rispettato nella sua responsabilità, sostenuto e consigliato.

h) Il mandato di ogni Rappresentante è della durata di un anno scolastico, rieleggibile l'anno successivo.

i) Ogni Rappresentante di classe è tenuto a partecipare agli incontri collegiali bimestrali con gli altri Rappresentanti.

#### Art. 27

##### Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto

Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto si svolgono nell'Istituto entro il mese di ottobre.

L'elezione avviene all'interno del gruppo classe: si raccolgono le candidature per ogni settore. Se esse sono più di due, si procede alla elezione: vincono i primi due candidati di settore (votazione a maggioranza relativa).

Per la scuola secondaria di secondo grado, sono previsti tre rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di Istituto:

- un Rappresentante del Liceo classico;
- un Rappresentante del Liceo scientifico;
- un Rappresentante del Liceo delle Scienze umane opz. Economico sociale

#### Art. 28

##### L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI

(Scuola Secondaria Di Secondo Grado)

Il Coordinatore dell'attività educativa e didattica o un suo delegato incontra periodicamente i Rappresentanti degli studenti di tutte le classi, per un più proficuo rapporto tra studenti e docenti e per una più partecipata condivisione delle iniziative ed un coordinamento delle attività della Scuola.

Frascati, 13 Settembre 2023

Visto e adottato dal Collegio Docenti della Scuola Sec. di 1° in data: 13 Settembre 2023

Visto e adottato dal Collegio Docenti della Scuola Sec. di 2° in data: 13 Settembre 2023

Il Delegato del Legale Rappresentante  
Don Marco Aspettati

---

L'originale con firma autografa, depositato presso la Segreteria Scolastica, è disponibile per la consultazione.